

CAMERA DEI DEPUTATI N. 328

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CURTI AURELIO e AGOSTA

Presentata il 26 luglio 1963

Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'industria e del commercio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La regolamentazione giuridica dell'attività professionale degli agenti e rappresentanti di commercio non è più ormai soltanto una aspirazione delle categorie interessate, ma è un'esigenza della vita economica moderna.

L'espandersi degli affari in ogni settore esige che tutti gli operatori economici offrano le debite garanzie e che coloro che esercitano scrupolosamente ed onestamente la loro professione siano tutelati dall'intervento di speculatori dilettanti, i quali di norma sono anche evasori fiscali.

Con la graduale attuazione del Mercato comune europeo la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio è chiamata ad una evoluzione di massima specializzazione.

Dinanzi a così impellenti necessità ed a così ampie prospettive, la categoria degli agenti e rappresentanti necessita di una legge che ne disciplini la professione in quanto non è più possibile proseguire con le sole norme contenute negli articoli 1742-1752, capo X, titolo III, libro IV, del Codice civile nonché degli accordi economici collettivi in vigore e regolanti *erga omnes* il rapporto di agenzia, perché manca lo strumento che disciplini la professione di agente rappresentante, mentre altre categorie similari quali, ad esempio, gli agenti di assicurazione hanno ottenuto sin dal 1939 il loro

regolamento, come pure gli agenti spedizionieri e gli agenti raccomandatori marittimi hanno ottenuto nel 1942 la legge che disciplina la loro professione.

È opportuno rammentare che di recente, mediante la legge 21 marzo 1958, n. 253, il Parlamento ha ritenuto opportuno disciplinare la professione dei mediatori. Questa ultima esperienza ha dato risultati decisamente positivi ancorché il regolamento di applicazione della legge sia stato emanato con notevole ritardo.

I precedenti sopra citati convalidano la opportunità della presente proposta di legge tendente ad una efficace regolamentazione della professione.

Nell'articolo 1 si stabilisce di istituire l'albo per gli agenti e rappresentanti di commercio. Con l'articolo 2 si prescrive che per l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio è necessaria la iscrizione nell'albo.

Con gli articoli da 3 a 8 si determinano le norme per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo.

Con l'istituzione di questo ordinamento a favore di una categoria che svolge un importante ruolo commerciale nell'ambito dell'economia nazionale, si devono stabilire delle norme precise con le quali attraverso la documentazione richiesta, abbia a fruire

dell'iscrizione solo chi effettivamente svolge l'attività di agente e rappresentante. Qui risalta l'importanza dell'articolo 9 della proposta, dove si dichiara incompatibile con l'attività di agente e rappresentante, il vincolo del dipendente diretto il quale, oltre al cespite derivante dalla sua vera attività, usufruisce anche dell'assistenza e previdenza già concessa alla sua categoria, mentre per contro ha la possibilità di evadere ai doveri fiscali, ai quali sono assoggettati gli agenti e rappresentanti.

Indipendentemente dalle sanzioni penali per i contravventori a cui provvede l'articolo 11, si introduce nell'articolo 10 per gli inadempienti, una ammenda per gli imprenditori nonché una sanzione civile a favore dell'E. N. A. S. A. R. C. O.

In considerazione degli interessi non soltanto economici ma anche morali della categoria, in considerazione dell'importanza del fenomeno nel mondo economico, auspichiamo che la presente proposta trovi favorevole e sollecito accoglimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Presso ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura è istituito un albo per gli agenti e rappresentanti di commercio.

ART. 2.

All'albo di cui al precedente articolo sono iscritti coloro che svolgono o intendano svolgere le attività di cui agli articoli dal 1742 al 1752 del Codice civile e quelle previste dagli accordi economici collettivi regolanti il rapporto di agenzia autonoma, quale che sia la denominazione e quale che sia la forma di rapporto, prestazione o collaborazione con le imprese industriali, commerciali, artigiane o cooperative.

ART. 3.

Per ottenere l'iscrizione all'albo gli interessati debbono presentare domanda alla Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia in cui risiedono.

Ai fini della documentazione relativa alle singole domande le Camere di commercio, industria ed agricoltura osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

ART. 4.

Presso ciascuna Camera di commercio, industria ed agricoltura è istituita una Commissione che provvede alle iscrizioni nell'albo di cui al precedente articolo e alla tenuta dell'albo stesso.

La Commissione è nominata con decreto del prefetto e dura in carica quattro anni.

Essa è composta:

a) del presidente della Giunta camerale, o di un suo delegato;

b) di sei membri scelti fra gli agenti rappresentanti iscritti all'E.N.A.S.A.R.C.O., designati dalle Organizzazioni sindacali provinciali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie degli accordi economici collettivi, degli agenti e rappresentanti di commercio.

Il presidente sarà eletto fra i membri componenti della Commissione.

Con le stesse modalità si provvederà alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime Organizzazioni sindacali.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario generale della Camera di commercio, industria ed agricoltura o da un funzionario da lui designato, di carriera direttiva in servizio presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

ART. 5.

Non possono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della presente legge e, se iscritti, sono radiati:

a) i cittadini italiani che non abbiano superato i 18 anni di età o non godano dei diritti civili e politici;

b) i cittadini stranieri che non abbiano la residenza stabile nel territorio nazionale;

c) i falliti in pendenza di fallimento ed i condannati per delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, ed ogni altro delitto doloso per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o, nel massimo, a quattro anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) coloro che non risultino di buona condotta e moralità;

e) coloro che versino nelle condizioni di incompatibilità previste dal seguente articolo 9.

Il venir meno o l'accertamento dell'insistenza di una delle suddette condizioni, comporta l'immediata cancellazione dall'albo.

La cancellazione deve essere effettuata anche d'ufficio non appena la Commissione di cui all'articolo 4 abbia notizia del fatto.

Può altresì essere disposta dalla Commissione a seguito di denuncia da parte di una Associazione della categoria, in contraddittorio con l'interessato. La pronuncia della Commissione avrà effetto retroattivo, agli effetti dei seguenti articoli 10 e 11.

ART. 6.

Qualora l'attività di cui all'articolo 2 della presente legge sia esercitata da società, l'iscrizione all'albo è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5 da parte di tutti gli amministratori in carica della società.

ART. 7.

Le iscrizioni all'albo, i dinieghi di iscrizione e le cancellazioni delle iscrizioni sono disposte — entro novanta giorni dalla domanda o dal provvedimento di revoca — dal presidente della Commissione prevista dal precedente articolo 4 che ne dà immediata comunicazione agli interessati.

Entro trenta giorni dalla comunicazione l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale di cui al successivo articolo 8.

Le iscrizioni all'albo sono soggette a revisione ogni cinque anni.

ART. 8.

Presso il Ministero dell'industria e commercio è istituita una Commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali.

La Commissione centrale è costituita con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio e dura in carica quattro anni.

Essa è composta:

- a) di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, che la presiede;
- b) di un magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia;
- c) di un rappresentante dell'Unione nazionale delle Camere di commercio, industria e agricoltura;
- d) del presidente dell'E.N.A.S.A.R.C.O. o suo delegato;
- e) di sei membri designati dalle Organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale firmatarie degli accordi economici collettivi.

ART. 9.

L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 della presente legge è incompatibile con quella di dipendente di altre persone, associazioni, od enti, pubblici o privati, commerciali o non commerciali.

È altresì incompatibile con l'iscrizione nei ruoli di mediatore o comunque con l'esercizio di attività richiedente l'iscrizione in detti ruoli.

ART. 10.

È fatto divieto agli imprenditori di avere come agenti o rappresentanti, o comunque come ausiliari per l'attività di cui all'articolo 2 della presente legge, persone o società che non siano iscritte nell'albo o ne siano state cancellate.

La violazione della disposizione di cui al precedente comma importa la nullità del rapporto tra le parti, malgrado diversa pattuizione e gli imprenditori responsabili sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 200.000, oltre l'obbligo di versare all'E. N. A. S. A. R. C. O. le provvigioni maturate durante il rapporto, nonché i contributi previsti dagli accordi economici collettivi in vigore.

L'E. N. A. S. A. R. C. O. devolverà le somme reperite a favore delle opere assistenziali degli agenti-rappresentanti.

ART. 11.

Coloro che esercitano l'attività di cui all'articolo 2 della presente legge, senza essere iscritti nell'albo, incorrono nelle sanzioni di cui all'articolo 665 del Codice penale.